



# LE ULTIME NOVITÀ DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Cosa cambia con il decreto-legge  
31 maggio 2021 n° 77



## Sommario

<b>FINALITÀ DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77</b> .....	<b>3</b>
<b>MODIFICHE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 3-BIS (IDENTITÀ E DOMICILIO DIGITALE)</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 6-QUATER (INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE, DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO, NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI O REGISTRI PROFESSIONALI O NEL REGISTRO DELLE IMPRESE)</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 17 (RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E DIFENSORE CIVICO DIGITALE)</b> .....	<b>8</b>
<b>EBBENE, LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO RIGUARDANO IL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO DIGITALE.</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 18-BIS (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOMICILIO DIGITALE)</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 50 (DISPONIBILITÀ DEI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 50-TER (PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI)</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 60 (BASE DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE)</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 62 (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – ANPR)</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 62-QUATER (ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE)</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 62-QUINQUES (ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE)</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 64 (SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 64-BIS (ACCESSO TELEMATICO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 64-TER (SISTEMA DI GESTIONE DELEGHE)</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 65 (ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER VIA TELEMATICA)</b> .....	<b>20</b>

### AUTORI

**Luigi Foglia**, avvocato, consulente senior di [Studio Legale Lisi](#) e Segretario Generale di [ANORC](#) e **Giovanni Ferorelli**, avvocato, consulente di [Studio Legale Lisi](#), esperto in diritto della protezione dei dati personali

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), è stato interessato da numerose e continue modifiche legislative che si sono succedute nel corso del tempo, a partire dai suoi albori e fino a tutto l'anno appena trascorso. Ad esempio, solo durante il 2021, il CAD è stato più volte modificato, tramite i seguenti atti legislativi:

- il [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il [decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121](#), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- il [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Scopo del presente ebook è di illustrare le principali e più recenti modifiche apportate al CAD dal [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), così come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito anche semplicemente il "Decreto"). Non prima, però, di aver brevemente individuato le finalità ad esso sottese.

### Finalità del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Mediante tale decreto - rubricato "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" - si vorrebbe contribuire, in maniera tempestiva, a **snellire le procedure amministrative** in tutti i settori incisi dalle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, quindi di consentire la realizzazione degli interventi riferiti a detti Piani. Ciò che già si deduce dai "considerata" del Decreto, è poi espresso all'art. 1, il cui comma 1 illustra le finalità del Decreto, tra le quali rientra quella di *"semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"*.

E lo si vuole fare anche modificando il CAD che, come noto, disciplina strumenti fondamentali per consentire a cittadini e imprese di beneficiare agevolmente dei servizi - nella più ampia accezione del termine - erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché più in generale di interagire con queste in maniera efficiente.

## Modifiche

Tanto premesso, il Decreto è intervenuto sul CAD secondo due modalità: da una parte ha modificato articoli già esistenti, dall'altra ne ha aggiunti di completamente nuovi.

Gli articoli del CAD che hanno subito modifiche sono i seguenti:

- **3-bis<sup>1</sup>** (Identità e domicilio digitale)
- **6-quater** (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)
- **17** (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale)
- **50** (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
- **50-ter** (Piattaforma Nazionale Digitale Dati)
- **60** (Base di dati di interesse nazionale)
- **62** (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)
- **64** (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
- **64-bis** (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione)
- **65** (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

I seguenti articoli del CAD, invece, sono stati introdotti *ex novo*:

- **18-bis** (Violazione degli obblighi di domicilio digitale)
- **62-quater** (Anagrafe nazionale dell'istruzione)
- **62-quinquies** (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)
- **64-ter** (Sistema di gestione deleghe)

Si passa di seguito ad analizzare i nuovi articoli del CAD e a illustrare le modifiche apportate dal Decreto al primo gruppo di articoli sopra richiamati, commentandone le più significative: in *grassetto corsivo* sono indicate le parti aggiunte dal Decreto, in ~~barrate~~ quelle rimosse.

### Art. 3-bis (Identità e domicilio digitale)

Estratto di testo vigente:

<sup>1</sup> Ove non specificato, nel presente articolo gli articoli richiamati si riferiscono al CAD.

[...]

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere *o modificare* il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis *e 4-quinquies* sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza<sup>2</sup>.

[...]

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti ~~può essere reso disponibile~~ *è attribuito* un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

[...]

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti ~~sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del~~ *su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39* ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino 64 contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto *come documento nativo digitale* ed è disponibile presso l'amministrazione ~~in conformità alle Linee guida.~~

4-quater. ~~Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano~~ *La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa* le condizioni di

<sup>2</sup> La parte sottolineata, ossia l'ultimo periodo del comma 1-ter, è stata aggiunta dal già citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con l'espresso fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR.

cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. ~~Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.~~ ***È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.***

In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

[...]

A fianco all'obbligo, da parte di alcuni determinati soggetti, di dotarsi di un domicilio digitale da iscriversi nell'elenco di cui all'art. 6-bis (il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti) o nell'elenco di cui all'art. 6-ter (il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" conosciuto anche come IndicePA o IPA) vi è la **facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'art. 6-quater**, ossia il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis (ancora in fase di costruzione e conosciuto anche come INAD<sup>3</sup>). Con il Decreto, alla predetta facoltà di elezione del domicilio digitale viene ora espressamente aggiunta quella di modifica dello stesso.

Viene poi confermata ed estesa la **possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari**, non più riferibile al solo ambito di cui all'art. 47 del Codice civile, il cui riferimento viene rimosso con la modifica del comma 4-quinquies. Le modalità di elezione di tale domicilio sono stabilite con le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 (Linee guida).

Giova inoltre sottolineare che, a seguito delle modifiche introdotte al comma 1-ter dal decreto-legge n. 152/2021, le persone fisiche potranno inoltre avvalersi, per l'elezione di domicilio digitale, del **servizio reso disponibile on-line dall'ANPR o anche recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza**. Il fine espresso è quello di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR.

---

3 Con Determinazione n. 529/2021 del 15 settembre 2021, AgID ha adottato le relative Linee Guida INAD.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni da effettuare ai soggetti che non dispongono di un domicilio digitale, resta ferma la necessità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere il documento informatico con firma elettronica qualificata ma, con la modifica apportata dal Decreto al comma 4-bis, si precisa – e ciò a maggior garanzia di affidabilità e autenticità del documento, dunque a tutela sia del ricevente che delle pubbliche amministrazioni mittenti – **che la relativa copia analogica dovrà essere inviata previa apposizione a stampa del contrassegno di cui all'art. 23, comma 2-bis**, ossia di contrassegno i cui criteri sono definiti dalle Linee guida e tramite il quale è possibile accedere al documento informatico e verificare la corrispondenza di questo alla copia analogica. Inoltre, il documento analogico dovrà indicare il responsabile pro tempore.

Inoltre, ai sensi del comma 4-ter, per soddisfare gli obblighi di esibizione e conservazione, la copia analogica dovrà anche specificare che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come **documento nativo digitale** ed è disponibile presso l'amministrazione. Scompare, qui, il riferimento alle Linee guida.

### **Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)**

Estratto di testo vigente

[...]

3. ~~Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62~~, AgID provvede **costantemente all'aggiornamento e** al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica<sup>4</sup>.

All'obbligo, in capo all'AgID, di trasferire nell'ANPR i domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui all'articolo in commento, si aggiunge, dunque, quello di **aggiornarli costantemente**.

---

<sup>4</sup> La parti sottolineate e barrate nello stesso tempo, e le parti sottolineate, sono state, rispettivamente, rimosse e aggiunte dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.



Contestualmente – in virtù della modifica introdotta dal decreto-legge n. 152/2021 – spetta al Ministero dell'interno trasferire e aggiornare costantemente i domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui all'articolo in commento.

## Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale)

Estratto di testo vigente

[...]

1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. ~~Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. *Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.*~~

[...]

L'art. 17 individua e disciplina due figure distinte, il cui ruolo è cruciale per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal CAD: il responsabile per la transizione digitale e il **difensore civico digitale**. Il primo è il responsabile dell'ufficio a cui ciascuna pubblica amministrazione affida la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione e a cui sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, pianificazione, progettazione, analisi e monitoraggio. Il difensore civico digitale, invece, è preposto a un apposito ufficio istituito presso l'AgID e ha il compito principale di ricevere e valutare e trasmettere al Direttore generale dell'AgID, segnalazioni – che possono essere inviate da chiunque – relative a presunte violazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

Ebbene, le novità introdotte dal Decreto riguardano il procedimento avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni da parte del difensore civico digitale.



La formulazione previgente al Decreto prevedeva il susseguirsi delle seguenti fasi:

- a) ricezione della segnalazione da parte del difensore civico digitale;
- b) valutazione della fondatezza della segnalazione;
- c) in caso di fondatezza della segnalazione, invito del soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni (con precisazione che “il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”);
- d) segnalazione delle inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Si prevedeva, inoltre, che le decisioni del difensore civico digitale fossero pubblicate in apposita area del sito internet istituzionale.

Il Decreto, come anticipato, è intervenuto sulla procedura sopra descritta. L’attuale comma 1-quater si limita ora a prevedere **l’obbligo, in capo al difensore civico digitale, di trasmettere le segnalazioni non manifestatamente infondate** (non più, dunque, le sole “segnalazioni fondate”, bensì tutte quelle “non manifestatamente infondate”) **al Direttore generale dell’AgID affinché questa possa esercitare i poteri di cui all’art. 18-bis**, che vengono elencati al successivo paragrafo del presente articolo.

Viene meno, pertanto, l’obbligo del difensore civico digitale di invitare il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio (e di conseguenza viene meno la precisazione relativa alle conseguenze in caso di inadempienze connesse a tale invito da parte del soggetto responsabile della violazione), nonché quello di segnalare le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Non è più prevista, inoltre, la pubblicazione delle decisioni del difensore civico digitale in apposita area del sito internet istituzionale.

### **Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di domicilio digitale)**

L’art. 18-bis, introdotto dal Decreto, attribuisce all’AgID una serie di poteri esercitabili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e individua alcuni elementi principali del procedimento di accertamento e sanzionatorio, rimandando ad un apposito regolamento

AglD la disciplina puntuale delle procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni.

Senza entrare nel dettaglio del citato regolamento – adottato da AgID con Determinazione n. 611/2021 del 29 novembre 2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia – di seguito si indicano i punti essenziali previsti dalla norma in commento.

Innanzitutto, vediamo quali sono i poteri attribuiti all’AgID: trattasi dei **poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione**, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, nonché del **potere/dovere di procedere all’accertamento delle relative violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**. Potrà/dovrà procedere in tal senso – specifica la norma in commento – sia d’ufficio sia su segnalazione del difensore civico digitale. A tal fine, l’AgID potrà richiedere e acquisire, presso le pubbliche amministrazioni, “dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria”.

Veniamo, dunque, alla procedura. All’analisi dei documenti acquisiti seguirà, nel caso risulti che siano state commesse violazioni, la **contestazione** nei confronti del trasgressore, il quale potrà inviare, entro un termine perentorio indicato dall’AgID, **scritti difensivi e documentazione**, nonché **richiesta di essere sentito**.

A tale prima fase seguirà, in caso di accertamento da parte dell’AgID della sussistenza delle violazioni contestate, l’assegnazione al trasgressore di un ulteriore **termine perentorio per conformare la condotta** agli obblighi normativi. Contestualmente all’assegnazione di tale termine, l’AgID **segnala le violazioni** all’ufficio competente per i procedimenti disciplinare di ciascuna amministrazione e ai competenti organismi indipendenti di valutazione, quindi **pubblica dette segnalazioni** su apposita area del proprio sito istituzionale.

Al comma 5 vengono quindi indicati i casi in cui l’AgID provvede all’**irrogazione della sanzione**, nonché l’entità e l’ammontare della stessa, individuando, poi, al comma 6 alcuni casi in cui, contestualmente alla suddetta procedura l’Agenzia **segnala la violazione alla struttura del Presidente del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale**. Si apre, in quest’ultima ipotesi, un’ulteriore fase, che vede coinvolta la suddetta struttura e (eventualmente) lo stesso Presidente del consiglio, e che, in caso del procrastinarsi dell’inottemperanza a seguito di apposita **diffida**, può concludersi con la **nomina di un commissario ad acta** incaricato di provvedere in sostituzione.

La modifica operata all'art. 17 e l'introduzione dell'art. 18-bis sono espressamente finalizzate a:

- assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea;
- assicurare la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR;
- garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e
- la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La norma, di fatti, attribuisce **ulteriori compiti e poteri all'AgID**, senza però contestualmente rafforzare la struttura organizzativa dell'Agenzia. Si specifica, infatti, al comma 8, che "all'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente". Quale conseguenza immediata di tale mancato rafforzamento, si ritiene di poter annoverare **i -purtroppo- lunghi tempi con i quali l'Agenzia provvede ad irrogare le sanzioni** secondo quanto definito dal Regolamento AgID recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis del CAD.

## Art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

Estratto di testo vigente

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro *dei soggetti che hanno diritto ad accedervi*. Con gli stessi accordi Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato *e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento.*

3-ter. ~~In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico~~

risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Con la modifica apportata al comma 2-ter viene **ampliato il novero dei soggetti in favore dei quali le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la fruizione dei dati**, venendo meno la necessità di predisporre, a tal fine, accordi quadro. Il riferimento normativo, infatti, non è più a “pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici”, ma è ai “soggetti che hanno diritto ad accedervi”. Coerentemente, vengono rimossi il primo periodo del comma 3-ter, che disciplinava la mancanza di accordi quadro, e l'ultimo periodo del comma 1 dell'art 50-ter.

Con l'aggiunta operata al successivo comma 3-bis, invece, viene precisato che **il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro**, oltre a non comportare modifica della titolarità del dato, **non comporta neanche modifica della titolarità del trattamento del dato**. Aggiunge, poi, che **restano ferme le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento**.

L'obiettivo dichiarato delle modifiche sopra illustrate è quello di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese.

## Art. 50-ter (Piattaforma Nazionale Digitale Dati)

Estratto di testo vigente

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini **dell'attuazione dell'articolo 50 e** della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente ~~e gli accordi quadro previsti dall'art. 50.~~

2. [...] In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 **le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis** e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di

accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API *con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.*

*2-bis. Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.*

[...]

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa. *Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.*

[...]

Si noti come la Piattaforma Digitale Nazionale Dati intende assicurare **l'interoperabilità di tutte le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzia delle entrate** individuate dal Direttore della stessa Agenzia, mentre il riferimento nella formulazione previgente era solo al sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Anche qui, l'obiettivo dichiarato delle modifiche sopra illustrate è quello di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese.

## Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale)

Estratto di testo vigente

[...]

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

[...]

*f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

*f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

*f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.*

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, *aggiorna* e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, *ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis[...]*

Il Decreto, intervenendo sul comma 3-bis dell'articolo in questione, **amplia l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale**, ossia di quell'insieme di informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici.

Più precisamente, alle basi di dati di interesse nazionali individuate già prima dell'entrata in vigore del Decreto<sup>5</sup>, vengono aggiunte le seguenti:

*f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

*f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

*f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*

*f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.*

L'impatto della modifica è rilevante, in quanto le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale, ai sensi del comma 2-bis, "consentono il pieno utilizzo

---

5 a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 62-bis (BDNCP); d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; f-bis) anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2", sostanzialmente le altre pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico.

Al suddetto elenco devono poi aggiungersi le banche di dati di interesse nazionali che l'AgID, ai sensi del comma 3-ter, può ulteriormente individuare. Sul punto, si rimanda alla pagina informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia<sup>6</sup>.

L'ampliamento delle banche di dati di interesse nazionali risponde dichiaratamente all'obiettivo di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese.

## Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)

Estratto di testo vigente

[...]

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni *garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo* e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite *con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.*

*2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.*

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità

<sup>6</sup> <https://www.agid.gov.it/it/dati/basi-dati-interesse-nazionale>.

<sup>7</sup> Le parti sottolineate sono state aggiunte dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.



telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, *esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022*<sup>8</sup>. I comuni inoltre possono consentire, *mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni*, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

[...]

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini<sup>518</sup>, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR<sup>9</sup>.

[...]

6-bis. *In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.*

Con la modifica del comma 2-bis, viene previsto l'obbligo, presumibilmente in capo al Ministero dell'Interno in qualità di titolare dell'ANPR, di **garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo del servizio**.

Il Decreto aggiunge, inoltre, con la modifica del comma 3, che la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto potrà essere consentita dai comuni anche mediante la piattaforma di cui all'art. 50-ter, e cioè la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**, appunto finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto

<sup>8</sup> Le parole "e 2022" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2021, n. 233. Più precisamente, le parole: "limitatamente all'anno 2021" sono state sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni 2021 e 2022".

<sup>9</sup> La parte sottolineata è stata aggiunta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'art. 50.

## Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione)

Mediante l'art. 62-quater (introdotto dall'art. 39-quinquies, comma 1, del Decreto) **viene istituita l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST)**, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato **"hubscuola"** realizzato dal ministero dell'istruzione. **L'ANIST subentra alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale ATA, delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici**, che – precisa il comma 2 – "mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento".

Gli **obiettivi perseguiti** con l'istituzione dell'ANIST sono quelli di "rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni". Ne concreto, l'ANIST fornisce una serie di servizi connessi all'utilizzo delle informazioni. Ai sensi del comma 3 e del comma 5, infatti, l'ANIST:

- **assicura**, a regioni, comuni e istituzioni scolastiche, **la disponibilità dei dati e degli strumenti** per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza;
- **garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti** da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali;
- **mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio** per il loro inserimento nell'ANPR;
- rende disponibili i dati necessari per **automatizzare le procedure di iscrizione on line** alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Viene inoltre consentito, ai cittadini (mediante accesso all'ANIST da effettuare tramite SPID, o tramite la carta di identità elettronica o ancora tramite accesso telematico ai sensi dell'art. 64-bis), di consultare i propri dati e di ottenere il rilascio di certificazioni.

Con riferimento al contenuto dell'ANIST, alle misure di sicurezza adottate e alle modalità di alimentazione, la norma rimanda ad un apposito decreto del Ministero dell'istruzione, salvo precisare, al comma 4, che l'ANIST:

- sia costantemente **alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti**: ciò avviene grazie all'interoperabilità con i registri scolastici on line degli studenti;

- sia **allineata con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane e con l'ANPR**, rispettivamente per quanto riguarda i numeri civici e per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.

### **Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)**

Oltre all'ANIST, **viene istituita**, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, **l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)**. Essa è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati, e viene alimentata, secondo specifiche regole: i) dalle istituzioni della formazione superiore, che devono peraltro assicurare l'aggiornamento dei dati di propria competenza, nonché, ii) tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore.

L'ANIST persegue obiettivi e svolge compiti analoghi a quelli previsti dall'art. 62-quater per l'ANIST. Gli **obiettivi perseguiti** con l'istituzione dell'ANIS sono quelli di rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. Ne concreto, l'ANIS:

- assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza;
- garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali;
- rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore;
- assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

Viene inoltre consentito, ai cittadini (mediante accesso all'ANIS da effettuare tramite SPID, o tramite la carta di identità elettronica o ancora tramite accesso telematico ai sensi dell'art. 64-bis), di consultare i propri dati e di ottenere il rilascio di certificazioni.

Anche qui, la norma rimanda ad apposito decreto, del Ministero dell'università e della ricerca, per la definizione dei contenuti dell'ANIS, delle misure di sicurezza adottate e delle modalità di alimentazione.

## Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

Il comma 3-bis, che di seguito si riporta, è stato prima abrogato dal Decreto, poi ripristinato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

## Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione)

Estratto di testo vigente

[...]

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite, **nel rispetto del principio di neutralità tecnologica**, applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

[...]

Con la modifica apportata al comma 1-ter, si prevede espressamente che, **nel rendere fruibili i propri servizi in rete, le pubbliche amministrazioni** (l'obbligo non ricade anche sui gestori di servizi pubblici e sulle società a controllo pubblico) tra l'altro debbano **rispettare il principio di neutralità tecnologica**.

## Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe)

L'art. 38, comma 2, lett. c) del Decreto introduce l'art. 64-ter, mediante il quale **viene istituito il Sistema di gestione di deleghe (SGD)**, di cui è responsabile la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Con tale norma si intende consentire ai cittadini di delegare l'accesso ai servizi ad altri soggetti che siano titolari di identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda il lettore all'articolo "Switch-off digitale PA: come funzionerà il sistema di gestione delle deleghe per i servizi - Agenda Digitale".

## Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

Estratto di testo vigente

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) [...]

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ~~di assenza~~ **in assenza** di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale **speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione.** Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

[...]

La modifica è coerente con le modifiche apportate all'art. 3-bis, sopra illustrate.